



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 04/11/2020

Prot. 0007327

Com. n. 67

Oggetto: Test sierologici – Credito d'imposta sanificazione - Risposta ad interpello n. 510 del 2 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta ad interpello n. 510 del 2 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente non godono del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti di cui all'art. 125 del "decreto Rilancio".

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, ricorda che l'articolo 125 del "decreto Rilancio" ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese *"sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti"* e che tale disposizione normativa si applica ai *"soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"*.

Con la circolare n. 20/E del 2020, l'Amministrazione finanziaria, nel fornire i primi chiarimenti sul credito d'imposta in esame, ha specificato che il comma 2 dell'articolo 125 del "decreto Rilancio" contiene un elenco esemplificativo, seppur non esaustivo, delle spese agevolabili, come identificate nel comma 1. Ne deriva, secondo l'Agenzia, che le spese sostenute devono essere, comunque, riferibili alle attività menzionate nel comma 1.

Si tratta, in particolare:

- della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati)
- dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

Pertanto, dalla lettura della normativa e dei documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d'imposta previsto all'articolo 125 del decreto "Rilancio".

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Dott. Vincenzo De Luca